

COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 10.1.2014
C(2014) 8 final

Signor Presidente,

la Commissione ringrazia il Senato della Repubblica per il suo parere sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adatta all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo {COM(2013) 451 final}, e sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adatta all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea una serie di atti giuridici nel settore della giustizia che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo {COM(2013) 452 final}.

La Commissione si rallegra del parere favorevole espresso dal Senato riguardo alla conformità delle proposte ai principi di sussidiarietà e proporzionalità e prende nota delle osservazioni relative all'esercizio di adeguamento della procedura di regolamentazione con controllo. La Commissione intende formulare alcune osservazioni.


Il Senato della Repubblica ritiene che la durata della delega del potere di adottare atti delegati debba essere esplicitamente delimitata. Pur prendendo atto di tali preoccupazioni, la Commissione crede che attribuire una durata indeterminata a una delega di poteri sia una delle opzioni previste dal trattato, esplicitamente menzionata anche nell'intesa comune sugli atti delegati tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione, e che nella pratica non siano giustificate clausole di scadenza temporale. Tali clausole infatti, quando vengono inserite in un atto legislativo, fissano un limite temporale ai poteri conferiti alla Commissione costringendola in pratica, per rinnovare la delega di poteri, a presentare una nuova proposta legislativa alla scadenza del limite imposto dal legislatore. Un obbligo di questo tipo potrebbe essere contrario agli obiettivi dell'efficienza e della rapidità, che giustificano per primi il ricorso agli atti delegati. Occorre notare che in virtù dell'articolo 290, paragrafo 2, lettera a), del TFUE, il legislatore può includere nell'atto di base l'opzione di revocare la delega, revoca i cui effetti coincidono esattamente con quelli della clausola di scadenza temporale. In questa logica, entrambe le proposte prevedono che la delega possa essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

*On. Pietro GRASSO
Presidente
Senato della Repubblica
Piazza Madama, 1
IT – 00186 ROMA*

La Commissione concorda con il Senato della Repubblica che l'allineamento degli atti contenenti riferimenti alla procedura di regolamentazione con controllo dovrebbe basarsi su un'analisi dettagliata di tutti gli atti di base oggetto di adattamento. Nell'elaborare la proposta, la Commissione ha condotto un attento esame individuale di tutti gli atti legislativi in questione al fine di verificare se le misure contemplate dall'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE siano conformi i criteri stabiliti dall'articolo 290 del TFUE. Ora che la proposta è avviata nella procedura legislativa ordinaria, è opportuno che il legislatore valuti una per una le disposizioni degli atti giuridici in questione rispetto ai criteri previsti dal trattato. Lo stesso procedimento dovrà essere applicato alle ultime tre proposte di allineamento, adottate dalla Commissione il 30 ottobre 2013 (COM(2013) 751 final) e i restanti atti giuridici che fanno riferimento alla procedura di regolamentazione con controllo.

Confidando che questi chiarimenti rispondano alle osservazioni formulate nel parere, la Commissione auspica di poter continuare in futuro il dialogo politico con il Senato della Repubblica.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.



Maroš Šefčovič
Vicepresidente

